



Alla c.a. Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti

e p.c. COGER S.r.l.

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis, Legge regionale 10/2010, articolo 58. Espressione del parere in merito agli interventi di modifica non sostanziale di AIA, per l'impianto in via Amendola, Signa (FI). Proponente: COGER S.r.l. - **Parere.**

Con riferimento all'oggetto, si comunica che con nota del 21/09/2024 (prot. n. 0503256), il Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti ha richiesto, a questo Settore, un parere in ordine alla sostanzialità ai fini VIA della modifica in merito agli interventi di modifica proposti dal Gestore dell'impianto esistente di trattamento e stoccaggio rifiuti, allegando la relativa documentazione.

L'impianto di trattamento rifiuti risulta essere già autorizzato con PAUR di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.723 del 26/06/2023 in relazione al "Progetto di ampliamento della piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti".

Il Progetto in esame prevede l'ottimizzazione degli impianti e l'implementazione di nuove linee produttive presso la piattaforma polifunzionale di trattamento dei rifiuti, in particolare sono stati previsti i seguenti interventi: razionalizzazione dello stato attuale per la gestione dei rifiuti solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi e realizzazione di pretrattamenti; installazione di membrane di ultrafiltrazione; potenziamento del comparto chimico-fisico; installazione di membrane ad osmosi inversa; realizzazione del comparto di evaporazione-concentrazione e realizzazione del comparto biologico MBR.

Il Proponente ha presentato un Cronoprogramma della durata complessiva di n. 9 anni per le modifiche impiantistiche necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, prevedendo l'inizio dei lavori per ciascuna fase all'inizio di ciascuno dei nove anni, come di seguito riportato:

- Fase 0: Aggiornamento modalità gestionali con revamping serbatoi OB e messa in funzione dello scrubber;
- Fase I: Adeguamenti capannoni denominati CP2, CP3, CP4;
- Fase II: Razionalizzazione dello stato attuale nella gestione rifiuti liquidi e realizzazione pretrattamenti;
- Fase III: Realizzazione vasche di stoccaggio iniziale e nuova area disidratazione fanghi;
- Fase IV: Potenziamento comparto chimico-fisico (primo step);
- Fase V: Installazione membrane di ultrafiltrazione e ad osmosi inversa;
- Fase VI: Potenziamento comparto chimico-fisico (secondo step);
- Fase VII: Realizzazione comparto di evaporazione-concentrazione;
- Fase VIII: Realizzazione comparto biologico MBR.

Nel procedimento di PAUR, ai fini autorizzativi, sono stati presentati dal proponente solo gli elaborati relativi alle Fasi 0, I e II, rimandando per le restanti fasi realizzative del progetto, la trasmissione della documentazione gestionale di dettaglio in un secondo momento, in modo da prendere in considerazione eventuali modifiche a livello normativo per la parte gestionale e di mercato per la parte costruttiva.

Con la Del. GRT n. 723/2023 è stata data pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del progetto esaminato nel suo complesso (dalla fase 0 alla fase VIII), subordinatamente al rispetto di alcune condizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni ed è stato rilasciato il riesame dell'AIA con valenza di rinnovo e adeguamento alle BAT limitatamente a:

- a) relativamente all'impianto chimico-fisico, lo stato di fatto autorizzato con atto n. 1613 del 06/05/2013, modificato da atto dirigenziale della Città Metropolitana di Firenze n. 5201 del 29/12/2015 e con il D.D. della Regione Toscana n. 568/2017;
- b) relativamente alle operazioni R13, D13, D15, R12 e D14, la fase zero proposta dal gestore con le condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico.



Ciò premesso, si rileva che il Proponente, nella documentazione presentata il 26/09/2024 (prot. 0510449), evidenzia quanto segue:

- la documentazione oggetto di richiesta di parere è stata presentata il 29/05/2024 per chiedere l'autorizzazione alla realizzazione e gestione della fase 1 del progetto valutato nel PAUR;
- il proponente ritiene che la richiesta di modifica non sostanziale presentata per autorizzare la fase 1 non apporti modifiche rispetto al progetto valutato in VIA: le attività e le quantità di rifiuti gestiti che sono state proposte per l'autorizzazione AIA della Fase I sono quelle già previste dal progetto valutato ai fini VIA ed autorizzato con il PAUR, gli impatti ambientali in termini di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera non vengono modificate;
- per la Fase I di realizzazione del progetto di revamping dell'impianto si interverrà, come da progetto, sullo sviluppo delle attività di stoccaggio di rifiuti solidi e liquidi e delle attività di trattamento preliminare ad esse associate. Per quanto riguarda l'attività di depurazione invece, ferma restando la configurazione di impianto già autorizzata, per la fase 1 si richiede di autorizzare un sistema gestionale aggiornato;
- i quantitativi che saranno gestiti al termine dei lavori previsti per la Fase I sono quelli previsti da progetto.

Le modifiche previste all'impianto sono le seguenti:

1. La realizzazione scaffalature di stoccaggio nel CP3: si propone una riorganizzazione delle scaffalature nel CP3 con l'obiettivo di aumentare le capacità di stoccaggio.
2. La realizzazione di 4 baie nel cp2 per gestire i rifiuti solidi (s.f. 1,2 e3) secondo quanto descritto al paragrafo dedicato.
3. L'allestimento di un'area di bonifica delle cisternette/bulk/cubitainer, con installazione macchinario per lavaggio a pressione e relativa area di deposito preliminare al lavaggio per consentire la preparazione al riutilizzo degli imballaggi usati/rifiuti di imballaggio pericolosi e non pericolosi.
4. L'installazione di una pressa idraulica (CP2) per la riduzione in balle dei rifiuti voluminosi pericolosi e non pericolosi.
5. L'implementazione della rete di captazione dell'aria nel CP2: prima dell'inizio delle nuove attività previste nel CP2 sarà estesa la rete di captazione delle arie esauste secondo quanto rappresentato nell'allegato B.6 Schema captazioni Fase I.
6. Rispetto a quanto previsto nella fase 0 si prevede di dedicare un'ulteriore area al riconfezionamento e travaso dei rifiuti in colli (Area S28) in fondo al Cp4 realizzando un nuovo punto di captazione attrezzato con braccio mobile.

Ulteriori modifiche gestionali:

7. Relative all'impianto di stoccaggio:
 - a) Richiesta di autorizzare secondo quanto previsto dall'art.184 ter c. 3 (autorizzazione caso per caso) l'EoW dei rifiuti di imballaggio pericolosi e non costituiti da fusti metallici o plastici e da cisternette da 1 mc, a seguito di attività di preparazione al riutilizzo (controllo e lavaggio);
 - b) Richiesta di autorizzare l'attività di riduzione volumetrica /compattazione D13/ R12 per rifiuti solidi (sf 1, 2, 3) pericolosi e non pericolosi;
 - c) Richiesta di autorizzare nuove aree di stoccaggio destinate alle balle di rifiuto prodotte dalla riduzione volumetrica (aree contrassegnate dalla sigla S13fP S13F NP nell'allegato B.3 Planimetria stoccaggi Fase I);
 - d) Richiesta di autorizzare le aree a terra davanti alle scaffalature nel CP3 e Cp4 per il deposito provvisorio (max 72 ore) di partite in ingresso ed in uscita dallo stoccaggio;
 - e) Richiesta di autorizzare lo stoccaggio e l'accorpamento (R13) del codice EER 19.12.12 proveniente da impianti terzi per l'invio ad impianti di termovalorizzazione;
 - f) Richiesta di autorizzare la realizzazione di una nuova miscela di rifiuti non pericolosi destinati al trattamento termico (recupero energetico/incenerimento con recupero di energia)_Gruppo NP6: miscela per termovalorizzazione.
 - g) Richiesta di estendere le modalità gestionali già autorizzate per il raggruppamento del rifiuto 15.02.02* agli altri rifiuti pericolosi autorizzati allo stoccaggio.

8. per quanto riguarda l'impianto di depurazione:

- a) Richiesta di utilizzare i serbatoi da 100 mc S32 , S31a e S31b (ex biologico) per l'equalizzazione dei



rifiuti in ingresso alle linee di pre-trattamento (D13), prevedendo anche la possibilità che ogni serbatoio possa anche ospitare una sola partita;

- b) Definire i criteri di equalizzazione dei rifiuti liquidi nelle vasche e nei silos prima del trattamento;
- c) Rivalutare l'effettiva capacità di trattamento dell'impianto e rivedere i limiti di accettabilità per le diverse linee come riportato nei paragrafi successivi;
- d) Rivalutare i limiti di accettabilità in ingresso per l'equalizzazione nella vasca V1 ;
- e) prevedere nuove condizioni di accettabilità per i rifiuti liquidi da trattare in microraccolta (fino a 5 mc) che non prevedano la necessità del test di trattabilità: poiché non potranno essere trattate singolarmente ma dovranno essere equalizzate, il test di trattabilità sarà effettuato direttamente sul refluo equalizzato;
- f) Prevedere deroghe ai limiti di scarico istantaneo in fognatura, mantenendo contestualmente il rispetto dei limiti già autorizzati per la fase 0 in termini di flusso di massa medio mensile per i seguenti parametri :

Parametro	Valore (mg/l)		Inquinante	limite mensile in flusso (kg/mese)*
BOD5 (come O2)	3000		BOD5	3854
COD (come O2)	6000		COD	7708
Fosforo totale (come P)	90		Fosforo totale	154
Azoto ammoniacale (come NH4)	300		azoto ammoniacale	463
Azoto nitroso (come N)	30		Azoto nitroso	9
Azoto nitrico (come N)	300		Azoto nitrico	308
Solidi Sospesi Totali	500		Solidi sospesi totali	3083

* Tali valori limite, in flusso di massa, sono stati ricavati riferendosi ai valori limite di cui alla Tab.3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura ed alla portata media mensile dello scarico (15417 m³/mese), ottenuta dividendo per 12 la portata annua autorizzata (185000 m³/anno)

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

Considerato che:

- l'elenco delle modifiche dalla 1. alla 5., la 7b), la 7c) e la 8a) risultano presenti nel documento denominato "B.1 Relazione di dettaglio Fase I_rev.2.pdf" inviato in seguito alle richieste di chiarimento della riunione di CdS del 16/01/2023 i cui impatti sono stati valutati nel corso del procedimento di rilascio del PAUR;
- le restanti modifiche, a parere del Settore VIA scrivente, sono funzionali alle richieste di cui sopra e comunque di natura prevalentemente gestionale;

Considerato altresì che:

- gli impatti per le modifiche principali (dalla 1. alla 5., la 7b), la 7c) e la 8a)) sono stati valutati nel PAUR rilasciato;
- gli impatti per le modifiche restanti sono valutate non significative in quanto di natura gestionale (nuove miscele, End of Waste, gestione di alcune tipologie di rifiuti trattati, ecc.) e nel complesso non determinano potenziamento o modifica delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto, variazioni localizzative, ampliamenti, variazioni di tecnologia, né incremento dei flussi di inquinanti scaricati rispetto a quanto valutato nel PAUR;

si ritiene che le modifiche proposte non siano sostanziali ai fini VIA ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010 e che non debbano pertanto essere sottoposte a procedure di VIA di cui al Titolo III della l.r. 10/2010.



Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste.

Si raccomanda al medesimo di provvedere in autocontrollo, nell'ambito degli adempimenti di cui al PMeC, al monitoraggio del rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA e del rispetto dei valori limiti per le polveri nella nuova emissione prevista.

Inoltre si richiama il Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di AIA, nel provvedimento in materia di VIA, indicato in premessa.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Pietro Carnevali (tel. 055 4386235) e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
Valentina Gentili (tel. 055 4384372) e-mail: valentina.gentili@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiadini

PC/VG